



**STUDIO PIRINU**  
Consulenti del Lavoro

**DOTT. GIUSEPPE PIRINU** Tel. 079/670790 – 079/630021 – 079671571  
CONSULENTE DEL LAVORO Fax: 079/634212  
VIA GIOVANNI XXIII, 13 Codice Fiscale: PRNGPP61P29I452D  
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT) Partita IVA: 01287790909

E-mail: [info@studiopirinu.it](mailto:info@studiopirinu.it)

P.E.C.: [g.pirinu@consulentidellavoropec.it](mailto:g.pirinu@consulentidellavoropec.it)

*n° 346 Albo Consulenti del Lavoro della Provincia di Sassari*

[www.studiopirinu.it](http://www.studiopirinu.it)

**Ai Sig.ri Clienti dello Studio**

*Circolare n. 23 del 14/08/2020*

**OGGETTO: Pacchetto Lavoro Aziende “Decreto Agosto”**

È stato approvato in via definitiva il c.d. “**Decreto Agosto**” e si è in attesa della sua Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento, fortemente voluto da tutte le componenti politiche e sociali, si prefigge l’obiettivo di porre rimedio alla grave crisi economica che ha attanagliato la Nazione in conseguenza della diffusione del virus generato dalla pandemia da Covid-19.

Il Decreto concede ulteriori settimane di cassa integrazione, introduce nuove forme di esonero contributivo, modifica la regolamentazione dei contratti a termine e proroga il divieto di licenziamento per le imprese.

**CASSA INTEGRAZIONE**

Vengono concesse ulteriori settimane di cassa integrazione fruibili dal “**13/07/2020 al 31/12/2020**” e riguarderanno un primo periodo di 9 settimane a cui potrà seguire la presentazione di una istanza volta all’ottenimento di un nuovo periodo di pari durata. In quest’ultimo caso è dovuto un contributo addizionale calcolato sulla retribuzione persa dal lavoratore da determinarsi raffrontando i fatturati del primo semestre 2020 con quelli dello stesso periodo dell’anno precedente. Il calcolo è effettuato sulla base del seguente schema:

- Contributo addizionale del 9% della retribuzione persa dal lavoratore durante il periodo di intervento, se la riduzione del fatturato è pari o inferiore al 20%;
- Contributo addizionale del 18% della retribuzione persa dal lavoratore durante il periodo di intervento se non c’è stata alcuna riduzione di fatturato;
- Nessun contributo addizionale è dovuto se la riduzione di fatturato supera il 20% o l’impresa ha iniziato la sua attività dopo il 1 gennaio 2019.

**DECONTRIBUZIONE PER ASSUNZIONI STABILI**

Fino al 31 dicembre 2020 ai datori di lavoro (non agricoli) che assumono a tempo indeterminato lavoratori non apprendisti o domestici è riconosciuto l’esonero totale dei contributi a loro carico per un periodo di 6 mesi nel limite di 8.060 euro annui da riparametrare su base mensile. Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un rapporto a tempo indeterminato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, con lo stesso datore di lavoro che assume. L’agevolazione è cumulabile con altre riduzioni ed è estesa anche ai casi di trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.

## **DECONTRIBUZIONE PER CHI NON RICORRE ALLA CASSA INTEGRAZIONE**

Ai datori di lavoro privati, non agricoli, che non chiedono cassa integrazione e ne abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi INPS a loro carico, dovuti per i lavoratori dipendenti, per un periodo di 4 mesi fruibili entro il prossimo 31 dicembre. Il beneficio è inibito per quelle aziende che non abbiano registrato un calo di fatturato nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

## **CONTRATTI A TERMINE**

Sino alla fine dell'anno in corso per fruire dell'acausalità nei contratti a tempo determinato, il datore di lavoro non dovrà dimostrare che il contratto sia stato attivato o prorogato per riavviare l'attività in conseguenza dell'emergenza Covid-19. Viene allungato, inoltre, il periodo di fruizione della sospensione dell'obbligo della causale sino al 31 dicembre 2020. Abrogata, infine, la proroga obbligatoria dei contratti a tempo determinato e di apprendistato (per un periodo pari a quello in cui i lavoratori sono stati collocati in cassa integrazione) prevista nelle bozze del Decreto precedenti l'approvazione definitiva.

## **PROROGA DIVIETO LICENZIAMENTO**

Fino al prossimo 31 dicembre i datori di lavoro che non abbiano fruito di tutto il periodo di cassa integrazione, ovvero del nuovo esonero contributivo, non possono licenziare i dipendenti per giustificato motivo oggettivo o in seguito a procedure di licenziamento collettivo. Il divieto non si applica in caso di licenziamenti per cessazione attività, fallimento o in ipotesi di accordo collettivo aziendale sottoscritto con le forze sindacali ed alla condizione che sia previsto un incentivo all'esodo.

Queste in sintesi le novità più significative sul pacchetto lavoro contenute nel **"Decreto Agosto"**. Ci riserviamo naturalmente di aggiornarvi tempestivamente sull'argomento non prima naturalmente della Pubblicazione del Testo in Gazzetta Ufficiale e della conseguente espressione degli Enti che a vario titolo sono coinvolti nella gestione delle misure. È bene ricordare che il provvedimento, una volta pubblicato, dovrà seguire il suo iter di conversione in Legge e che durante questo periodo possono essere apportate modifiche anche rilevanti.

L'occasione, come sempre, è gradita per salutarVi cordialmente.

  
DOTT. GIUSEPPE PIRINU